



Lâ??insufficiente valutazione atomistica del nesso di causa (la zuffa tra cani)

Descrizione

La decisione della Corte di Cassazione (sentenza del 26 giugno 2025 n. 17204) trae origine dalla vicenda che vede un cane, senza guinzaglio nŃ museruola, introdursi in un giardino provato, azzuffandosi poi con il cane del proprietario. Nel tentativo di separarli il padrone del secondo cane era stato morso, subendo lâ??amputazione della falange distale del secondo dito della mano sinistra. La Corte di Appello di Roma, nel respingere la relativa richiesta di risarcimento, osservava che lâ??attore non era stato in grado di specificare la **provenienza del morso** (dal proprio cane o da quello del convenuto).

La Corte di Cassazione nel censurare la decisione di merito rileva che lâ??introduzione del cane nel giardino dellâ??attore integra: **â??un antecedente prossimo, non remoto, dal quale non si puŃ prescindere**. Sul punto, infatti, questa Corte ha giŃ condivisibilmente ritenuto come, in consimili evenienze, debba necessariamente prendersi in considerazione il comportamento del cane che ha innescato la zuffa canina (v. amplius Cass. n. 21772/2019). Ora, adottando la descritta linea motivazionale, la Corte romana ha effettuato una **verifica sul nesso di causalitŃ in senso atomistico, senza perŃ evidentemente considerare che, nel momento in cui venne sferrato il morso che cagionŃ il distacco della falange del dito del Ma.Gi., vi era una serie causale giŃ in atto** (si veda, sul tema, Cass. n. 19180/2018; Cass. n. 21563/2022; nonchŃ Cass. n. 1404/2025, in motivazione, par. 6.4), avviata dallâ??aggressione del cane.

In tali condizioni, la specifica azione dannosa di qualsivoglia cane puŃ costituire una vera e propria causa sopravvenuta, da sŃ sola in grado di cagionare lâ??evento, solo in quanto autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla stessa serie causale giŃ in essere. Insomma, se tanto, allâ??esito del giudizio di rinvio, non dovesse emergere, ne discenderebbe la necessaria conclusione per cui lâ??azione del cane del Gr.Si. Ń da considerare causa dellâ??evento dannoso perchŃ, se il predetto cane non si fosse introdotto nel giardino del Ma.Gi., lâ??evento stesso non si sarebbe verificato. A tal punto, diventerebbe irrilevante accertare quale tra i due cani abbia sferrato il morso, posto che il Ma.Gi. si stava prodigando per porre fine alla zuffa, appunto causata dallâ??introduzione del cane estraneo nel giardino di sua proprietŃ â??

Categoria



1. Focus giuridico

Data di creazione

01 Lug 2025